



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORDINANZA N. 3/2020

Prot. n. 315

IL SINDACO

PREMESSO CHE di recente in occasione di eventi speciali quali matrimoni e altri festeggiamenti si è sempre più diffuso l'utilizzo delle cosiddette "lanterne volanti cinesi" ovvero piccole mongolfiere alimentate a fiamma libera o provviste di dispositivi luminosi a led alimentati a batteria o dotate di artifici luminosi quali sostanze fluorescenti/fosforescenti denominate starlight;

PRESO ATTO CHE:

- con nota esplicativa del 06.12.2012 il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresenta che l'utilizzo di lanterne volanti a fiamma libera debba essere annoverata quale "accensione pericolosa" ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e debba essere quindi oggetto di specifica licenza ai sensi del medesimo articolo;
- l'utilizzo delle lanterne a led, pur non configurando la fattispecie prevista dall'art. 57 del T.U.L.P.S., costituisce abbandono incontrollato di rifiuti speciali anche pericolosi, visti i materiali con cui queste lanterne sono assemblate, a norma del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO CHE nella predetta nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, viene evidenziato che l'utilizzo dei prodotti in argomento in occasione di "feste private" configura la fattispecie di "accensione pericolosa" e che tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 703 del codice penale;

CONSIDERATO CHE:

- si sono verificati diversi casi di incendio, anche di grave entità, con danni a cose, persone e animali;
- le lanterne, quando ricadono sul suolo, possono causare una grave minaccia per gli animali in quanto potrebbero ingerire le parti più piccole e taglienti, causando soffocamento, ferite alla gola, allo stomaco, emorragie interne fino a portare alla morte; così pure rappresentano un pericolo per gli animali acquatici se le lanterne cadono in mare o in corsi d'acqua;

VISTI:

- l'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 ;
- la nota esplicativa 6 Dicembre 2012, n. 557/PAS/U/021352/XV.H.MASS(39) (1) del Ministero dell'Interno;
- l'articolo 703 commi 1 e 2 Codice Penale;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;
- l'art. 54 comma 4 del predetto D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta norme in materia Ambientale;



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORDINA

il divieto di impiego delle cosiddette "lanterne volanti cinesi", alimentate a fiamma libera o provviste di dispositivi luminosi a led alimentati a batteria o dotate di artifici luminosi quali sostanze fluorescenti/fosforescenti, dal giorno 22/01/2020 al giorno 15/02/2020 per tutto l'arco delle 24 ore su tutto il territorio comunale.

RAMMENTA

Ai sensi dell'art. 703 C.P., *"chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103". E "se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese"*

AVVERTE

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, con le modalità di cui agli artt.16 e segg. della Legge 24/11/1981 n.689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria

Ai sensi dell'art.13 secondo comma, della stessa Legge n.689/81, gli organi accertatori hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e che possono essere soggette a confisca amministrativa.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per il territorio secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 e s.m.i. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

DISPONE

La trasmissione dell'atto:

- per doverosa conoscenza alla Prefettura di Novara;
- alle forze dell'Ordine competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

Di dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di Prato Sesia e comunicazioni alle categorie direttamente interessate.

La presente Ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio

Dalla residenza Comunale, li 24 gennaio 2020

IL SINDACO
Alberto Boraso

